



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DI VERBALE DELL'ADUNANZA XLIII

5 aprile 2000

Presidenza: Luciano ALBERTIN
Giorgio MORRA DI CELLA
Giovanna ALBERTO

Il giorno 5 del mese di aprile dell'anno duemila, alle ore 15.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale, sotto la Presidenza, per parte della seduta, del Presidente del Consiglio Luciano ALBERTIN e, per la restante parte, dei Vicepresidenti del Consiglio Giorgio MORRA DI CELLA e Giovanna ALBERTO e con la partecipazione, per parte della seduta, del Segretario Generale Edoardo SORTINO e, per la restante parte, del Vicesegretario Generale Alberto PERRON CABUS, si e' riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso in data 28 marzo 2000 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Mercedes BRESSO e i Consiglieri:
Luciano ALBERTIN - Giovanna ALBERTO - Ciro ARGENTINO - Angelo AUDDINO - Giuseppe BAVA - Luigi BIANCO - Levio BOTTAZZI - Mario CASSARDO - Michele CHIAPPERO - Vincenzo CHIEPPA - Massimo COTICONI - Mariella DEPAOLI - Giuseppe DONDONA - Luca FACTA - Alberto FERRERO - Paolo FERRERO - Vincenzo GALATI - Francesco GOIA - Giuseppe IANNO' - Elio MARCHIARO - Giorgio MORRA DI CELLA - Pierluigi MOSCA - Candido MUZIO - Gianfranco NOVERO - Giovanni OSSOLA - Modesto PUCCI - Marta RABACCHI - Salvatore RAPISARDA - Davide RICCA - Massimo ROSTAGNO - Silvana SANLORENZO - Aurora TESIO - Alberto TOGNOLI - Sergio VALLERO - Gian Luca VIGNALE.

Giustificano l'assenza gli Assessori Giuseppe GAMBA - Franco CAMPPIA - Giovanni OLIVA e i Consiglieri Lorenzo AGASSO - Piergiorgio BERTONE - Mario BORGHEZIO - Giuseppe CERCHIO - Cesare FORMISANO - Carmela LOIACONI - Massimiliano MOTTA - Amalia NEIROTTI - Giacomo PORTAS - Giancarlo VACCA CAVALOT.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Marco BELLION - Luigi RIVALTA - Antonio BUZZIGOLI - Luciano PONZETTI - Giuseppina DE SANTIS - Maria Pia BRUNATO - Valter GIULIANO - Silvana ACCOSSATO - Barbara TIBALDI - Alessandra SPERANZA - Elena FERRO .

Commissione di scrutinio: Giuseppe BAVA - Mariella DEPAOLI - Pierluigi MOSCA.

(Omissis)

(53529/2000)

OGGETTO: Commissione provinciale per le politiche del lavoro e comitato tecnico. Istituzione e approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Tibaldi, a nome della Giunta (seduta 29/3/2000), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 18, comma 2, del Regolamento dal Segretario Generale e il cui testo e' allegato sotto la lettera B).

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Tibaldi;*
- *gli interventi dei Consiglieri Vignale, Pucci, Rostagno e Tesio;*
- *l'illustrazione dell'Assessore Tibaldi di un proprio emendamento;*
- *le dichiarazioni di voto relative all'emendamento dei Consiglieri Novero, Rapisarda, Vignale e Chieppa;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si da' come integralmente riportato.)

Il **Presidente del Consiglio**, non essendoci piu' alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento presentato dall'Assessore Tibaldi, che si allega sotto la lettera C).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	33
Votanti	=	33

Favorevoli 33

(Bresso - Albertin - Alberto - Argentino - Auddino - Bava - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Coticoni - Depaoli - Facta - Ferrero Alberto - Galati - Goia - Ianno' - Morra Di Cella - Mosca - Muzio - Novero - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Tognoli - Vallero - Vignale).

L'emendamento risulta approvato.

(Segue la dichiarazione di voto del Consigliere Pucci, per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si da' come integralmente riportato.)

Il **Presidente del Consiglio**, non essendoci piu' alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta sottoriportata, cosi' come risulta in seguito alle modifiche teste' approvate.

OGGETTO: Commissione provinciale per le politiche del lavoro e comitato tecnico. Istituzione e approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art. 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 (Conferimento alle regioni e

agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro), come successivamente modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il quale prevede che la provincia istituisca un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, nonché in relazione alle attività e alle funzioni già di competenza dei seguenti organi collegiali operanti presso le strutture periferiche del Ministero del lavoro e individuati al comma 2 del medesimo art. 6:

- a) commissione provinciale per l'impiego
- b) commissioni circoscrizionali per l'impiego
- c) commissione regionale per il lavoro a domicilio
- d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio
- e) commissioni comunali per il lavoro a domicilio
- f) commissione provinciale per il lavoro domestico
- g) commissione provinciale per la manodopera agricola
- h) commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola
- i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio

Visti in particolare i principi e i criteri indicati nel citato art. 6, in base al quale:

- a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
- b) la presidenza della commissione è attribuita al Presidente dell'amministrazione provinciale;
- c) della commissione deve fare parte il consigliere di parità;
- d) è possibile costituire sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico;

Ritenuto, sulla base del combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 citato, di dover prevedere l'istituzione di un unico organo collegiale, competente anche per le materie relative al diritto al lavoro dei disabili, ferma restando l'integrazione dei suoi componenti con rappresentanti delle categorie interessate e dell'ispettore medico del lavoro;

Ritenuto altresì, di regolamentare all'atto dell'istituzione della commissione:

- a) i compiti
- b) il numero dei componenti
- c) le modalità di costituzione
- d) la durata in carica
- e) le modalità di funzionamento

Rilevata, per quanto attiene alla determinazione del numero dei componenti, l'esigenza di garantire la più ampia rappresentanza alle diverse componenti del mondo produttivo e sociale, tenendo conto della particolare conformazione degli interessi di cui le stesse sono portatrici e di considerare specificamente le caratteristiche del mercato del lavoro e dell'economia della Provincia di Torino, che, seppur ad accentuata vocazione industriale, vede la significativa presenza di tutte le categorie e i settori produttivi;

Valutato altresì opportuno determinare il predetto numero dei componenti entro i limiti strettamente necessari al funzionamento della Commissione e degli organismi che eventualmente si costituiranno al suo interno, in considerazione di esigenze di snellimento e celerità dei processi decisionali e di un principio di economicità di gestione;

Ritenuto congruo, rispetto alle esigenze sopra richiamate, fissare il numero dei componenti in misura pari a sei unità effettive e sei supplenti per ciascuna delle parti sociali rappresentate - datori di lavoro e lavoratori - e pari a cinque unità per le associazioni rappresentative

delle categorie individuate dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
Rilevato infine, per quanto attiene ai compiti della Commissione, che gli stessi siano determinabili nell'ambito delle funzioni di consultazione e concertazione ad essa attribuite dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;
Visto l'art. 32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142 e successive modificazioni;
Visto l'art. 47, comma 3', della Legge 08/06/90 n. 142;

DELIBERA

1. di istituire la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro quale sede permanente di consultazione e concertazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, nonché in relazione alle attività e alle funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui all'art. 6 comma 2 del medesimo decreto;
2. di approvare il Regolamento della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro di cui al precedente punto 1., composto da n. 11 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare a successivi provvedimenti dei competenti organi gli impegni concernenti gli oneri di funzionamento degli organismi previsti con la presente deliberazione.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	33
Votanti	=	33

Favorevoli 33

(Bresso - Albertin - Alberto - Argentino - Auddino - Bava - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Coticoni - Depaoli - Facta - Ferrero Alberto - Galati - Goia - Ianno' - Morra Di Cella - Mosca - Muzio - Novero - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Tognoli - Vallero - Vignale).

La deliberazione risulta approvata.

(Omissis)

Successivamente ...

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione teste' approvata.

Sulla scorta della seguente votazione palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 33
Votanti = 33

Favorevoli 33

(Bresso - Albertin - Alberto - Argentino - Auddino - Bava - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Coticoni - Depaoli - Facta - Ferrero Alberto - Galati - Goia - Ianno' - Morra Di Cella - Mosca - Muzio - Novero - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Tognoli - Vallero - Vignale).

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to E. Sortino

Il Presidente del Consiglio
F.to L. Albertin

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XLIII in adunanza 5 aprile 2000.

AL/ab

**GLI ALLEGATI B e C, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ESTRATTO DI
VERBALE, SONO DEPOSITATI AGLI ATTI.**

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LE POLITICHE DEL LAVORO**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, la composizione, la costituzione e l'articolazione, la durata in carica e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, di seguito denominata Commissione, istituita dalla Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 2 - Attribuzioni

1. La Commissione svolge compiti di concertazione e consultazione in relazione alle seguenti attività e funzioni:
 - a) collocamento ordinario;
 - b) collocamento agricolo;
 - c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
 - d) collocamento obbligatorio;
 - e) collocamento degli stranieri;
 - f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
 - g) collocamento dei lavoratori domestici;
 - h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
 - i) preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - j) iniziative volte a incrementare l'occupazione e a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
2. Le funzioni consultive sono svolte tramite la formulazione di pareri, che sono obbligatori nei casi previsti dalle disposizioni di legge.
3. La Commissione fornisce indicazioni ai competenti organi della Provincia in relazione all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva già di competenza degli organi collegiali soppressi ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione è composta:
 - a) dal Presidente della Provincia, ovvero dall'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) da sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;
 - c) da sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;
 - d) dal Consigliere di Parità designato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 aprile 1991 n.125.
2. La Commissione per lo svolgimento dei compiti in materia di diritto al lavoro dei disabili, è integrata:
 - a) da cinque componenti effettivi e cinque componenti supplenti designati dalle organizzazioni delle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;
 - b) da un ispettore medico del lavoro.
3. La Commissione può decidere di articolarsi in sottocommissioni, composte nel rispetto della pariteticità dei rappresentanti delle parti sociali, alle quali viene affidato, in via permanente od occasionale, l'esame di specifiche tematiche.

Art. 4 - Nomina e durata in carica dei componenti della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio decreto, a seguito e sulla base delle designazioni effettuate dalle parti sociali e dalle categorie indicate al precedente art. 3, nel rispetto del criterio della rappresentatività.
2. I componenti nominati ai sensi del precedente comma durano in carica tre anni.

Art. 5 - Validità delle sedute

1. Le sedute della Commissione sono validamente riunite con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 6 - Convocazione

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a venti giorni qualora ne pervenga richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione dei componenti è fatta con avviso da fare pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

Art. 7 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente.
2. E' facoltà dei componenti della Commissione proporre per iscritto argomenti da inserire all'ordine del giorno che saranno posti in discussione nella seduta successiva o nella stessa seduta se la richiesta è accolta all'unanimità.

Art. 8 - Votazioni

1. Il voto è personale, non sono ammesse deleghe. La proposta si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti;
2. Nelle votazioni i componenti che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a rendere legale l'adunanza;
3. Sono conteggiati al momento del voto esclusivamente i componenti presenti in Commissione.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Assistenza e segreteria della Commissione

1. Il Dirigente del Servizio Lavoro svolge compiti di collaborazione e di assistenza tecnica nei confronti della Commissione. A tale fine assiste con facoltà di intervento alle riunioni delle Commissioni, per le quali cura il servizio di segreteria e la redazione del processo verbale tramite il personale del Servizio.

Art. 10 - Comitato Tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili

1. La Commissione si avvale del Comitato Tecnico, di seguito denominato Comitato, previsto dall'art. 6, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che svolge i compiti ad esso attribuiti in materia di disabilità dalla stessa legge e dalle successive disposizioni attuative.
2. Il Comitato Tecnico è composto da:
 - a) due esperti del settore sociale, individuati nell'ambito degli operatori dei servizi pubblici di inserimento lavorativo dei disabili, di comprovata esperienza ed elevata professionalità;
 - b) due esperti del settore medico - legale, individuati tra i medici specialisti operanti in strutture pubbliche;
 - c) due funzionari dei competenti Servizi della Provincia;
 - d) un esperto in rappresentanza degli organismi individuati dalla Regione, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 462/1997.

3. Il Comitato è presieduto dal Dirigente del Servizio Lavoro che ne provvede alla convocazione.
4. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio decreto e durano in carica tre anni.
5. Il Comitato si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno un esperto per ciascuno dei settori e Servizi di cui al precedente comma 2.

Art. 11 - Indennità

1. Ai componenti della Commissione viene corrisposta un'indennità per la partecipazione ad ogni seduta della medesima e delle sottocommissioni, di entità pari a quella stabilita dalle vigenti disposizioni per il gettone di presenza dei consiglieri provinciali.
2. Con successiva deliberazione della Giunta Provinciale saranno definite le modalità per la corresponsione di eventuali compensi ai componenti del Comitato Tecnico non appartenenti all'amministrazione provinciale.